



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23089

Data: 19/01/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 15/01/2024 relativo all'incontro (24690) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Ice Rink Piné - Baselga di Pinè (TN) il 13/01/2024 tra HC Piné (188) e HC Cadore (029).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Dall'acqua Fabio** (n. tessera 62871) della società Sportivi Ghiaccio Cadore ASD 029 ai sensi dell'art. 4.2 del Codice delle penalità per violazione della regola 61.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

Dall'acqua Fabio (n. tessera 62871)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 51.43, al termine di una piccola rissa, il predetto giocatore si avvicinava ad un giocatore avversario e lo colpiva con il proprio bastone, portato dal basso verso l'alto, nella zona dell'inguine.

Veniva così punito con penalità maggiore (5') per il fallo di colpo di bastone più penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola n. 61.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L'arbitro segnala che il colpo inferto, pur non particolarmente violento, è stato ritenuto potenzialmente pericoloso per l'incolumità del giocatore colpito che comunque riprendeva regolarmente il gioco, non appena scontata la penalità minore inflittagli.

Viene altresì riferito che la piccola rissa avvenuta al minuto 51.43 veniva causata da una carica in balaustra a seguito della quale si verificava l'apertura accidentale di una porta nei pressi della panchina della squadra di casa e la conseguente caduta all'interno della medesima del giocatore della squadra ospite. E' rimasto da chiarire se la porta fosse stata chiusa male durante un cambio dei giocatori o se presentasse un malfunzionamento del sistema di chiusura. In ogni caso, dopo un breve controllo da parte del direttore di gara, la porta sembrava nuovamente funzionante e il gioco poteva riprendere regolarmente.

Ciò premesso, il segnalato colpo di bastone, pur ritenuto potenzialmente idoneo a mettere in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, è risultato, in concreto, privo di efficacia lesiva.

Ne consegue che l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica possa essere contenuta nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento, pari a 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029).

Il Giudice Unico Sportivo



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

Avv. Franco Biasi